



CITTÀ DI ALESSANDRIA

**SISTEMA DI CONTROLLO
SULLE SOCIETÀ' PARTECIPATE**

**(art. 147^{quater} D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
art. 27 c.1 Regolamento sui Controlli Interni,
approvato con deliberazione C.C. n.72/2018)**

Approvato con deliberazione G.C. n.11 del 24/01/2019
Modificato con deliberazione G.C. n.120 del 24/06/2020

Articolo 1 – Finalità del Sistema di Controllo sulle Società partecipate

- 1) In attuazione di quanto disposto nel contesto del Regolamento sui Controlli interni vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.72 del 09/07/2018, con il presente Sistema l'Amministrazione:
 - a) garantisce la più efficace azione di indirizzo e di controllo nelle società partecipate non quotate, rientranti nel contesto del perimetro di consolidamento
 - b) definisce la metodologia attraverso cui fornire direttive/obiettivi alle predette società ed un sistema di controlli, allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione stessa.

Articolo 2 – Ambito di applicazione del Controllo sulle Società partecipate

- 1) Il presente Sistema disciplina:
 - a) il *Sistema informativo*, finalizzato a rilevare, periodicamente,
 - 1) i Rapporti finanziari Comune/Partecipate
 - 2) la Situazione contabile, gestionale, organizzativa delle società
 - 3) la Gestione dei contratti di servizio e la verifica della qualità nell'erogazione
 - 4) il Rispetto delle norme su vincoli di finanza pubblica
 - b) il *Sistema di monitoraggio* periodico sull'andamento delle partecipate che consenta
 - 1) la Definizione di indirizzi e l'assegnazione di obiettivi
 - 2) l'Analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione di opportune azioni correttive conseguenti
 - 3) l'Analisi di Sintesi periodiche sui risultati conseguiti
 - 4) la Rilevazione dei risultati complessivi del Comune e delle partecipate rientranti nel perimetro di consolidamento mediante il *Bilancio consolidato del Gruppo Pubblico Comunale*.
- 2) Il presente Sistema si applica:
 - a) alle società che rientrano nel perimetro di consolidamento, con esclusione delle società quotate e di quelle da esse controllate ai sensi dell'art.2359 del codice civile, secondo quanto stabilito dall'art.147-*quater* del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.
 - b) per le altre società del Gruppo pubblico comunale il controllo è circoscritto alla verifica dell'andamento economico-finanziario, al fine di valutarne gli eventuali effetti sugli equilibri finanziari del Comune.

Articolo 3 – Soggetti del Controllo sulle Società partecipate

- 1) Il controllo sulle società partecipate, disciplinato nel contesto del presente Sistema, è assicurato da:
 - il *Comitato per la Governance*, composto da
 - a) Sindaco
 - b) Assessore delegato alle Partecipate
 - c) Assessori delegati per materia

il predetto Organo rappresenta il livello strategico, con ruolo propositivo e di indirizzo, e vaglia, preventivamente, tutti gli atti in materia di società partecipate di competenza del Consiglio comunale;

- il *Comitato di Controllo*, composto da
- a) Dirigente responsabile del Gabinetto del Sindaco – con funzioni di collegamento con il *Comitato per la Governance* e di coordinamento
- b) Dirigente responsabile del Servizio Finanziario
- c) Dirigenti d'Area
- d) Dirigenti competenti per materia
- e) Funzionario responsabile del Servizio preposto ai rapporti con i soggetti partecipati, anche in funzione di segretario verbalizzante.

In fase programmatica, il predetto Organo si riunisce per svolgere compiti di:

- a) supervisione sulla programmazione economico-finanziaria delle società partecipate, al fine del coordinamento con la programmazione finanziaria del Comune
- b) proposta di indirizzi programmatici e obiettivi da inserire nel DUP.

In fase di controllo, come specificato negli articoli seguenti, il predetto Organo si riunisce per:

- a) esaminare la reportistica sull'andamento delle società e sui servizi erogati, predisposta, per quanto di competenza, dai componenti
- b) analizzare il grado di attuazione degli obiettivi
- c) definire le opportune e conseguenti proposte di azioni correttive, finalizzate a risolvere le criticità rilevate.

Articolo 4 – Modalità di esercizio del Controllo sulle Società partecipate

- 1) Il controllo sulle società partecipate, disciplinato nel contesto del presente Sistema, è assicurato con le seguenti modalità:
 - a) *controllo societario* (attinente a: Statuto, sistemi di Governance, patti parasociali, nomina Organi esecutivi societari)
 - b) *controllo economico-finanziario* (attinente a: analisi di budget, analisi di bilancio, riconciliazioni, rapporti con il MEF, Bilancio consolidato del Gruppo pubblico comunale)
 - c) *controllo di efficienza/efficacia* (analisi obiettivi del DUP – ex ante, concomitante ed ex post – verifiche degli adempimenti di cui a contratti di servizio, carte dei servizi, qualità dei servizi)
 - d) *controllo sulla gestione* (attraverso atti di indirizzo riguardanti: assunzioni di personale, affidamento di incarichi, struttura organizzativa, lavori/servizi/forniture, PTPCT).

Articolo 5 – Controllo societario

- 1) Il controllo societario si esplica:
 - a) *nella fase di formazione dello Statuto* e dei suoi aggiornamenti
 - b) *nella definizione del sistema di governance*, nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario
 - c) *nella predisposizione dei patti parasociali e dei patti di sindacato*
 - d) *nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri per l'assegnazione delle deleghe*
 - e) *nell'analisi dei piani strategici e industriali e di ogni altro documento di carattere programmatico delle società partecipate soggette al controllo.*

- 2) La predetta forma di controllo è esercitata dal *Dirigente responsabile del Gabinetto del Sindaco* che, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvale del supporto tecnico-operativo del personale assegnato al suo Settore.

Articolo 6 – Controllo economico-finanziario

- 1) Il controllo economico-finanziario si esplica in fase:
 - a) *preventiva*, con l'analisi dei budget delle società partecipate soggette al controllo
 - b) *concomitante*, attraverso la predisposizione e l'analisi dei report periodici, riferiti al primo semestre, in cui è illustrato l'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale delle società partecipate soggette al controllo
 - c) *consuntiva*, a fine esercizio, attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio delle società partecipate soggette al controllo e la predisposizione del bilancio consolidato del gruppo pubblico comunale.
- 2) La predetta forma di controllo è esercitata dal *Dirigente responsabile del Servizio Finanziario* che, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvale del supporto tecnico-operativo del Funzionario e del personale assegnato al Servizio preposto ai rapporti con i soggetti partecipati, nell'ambito del Settore Risorse Finanziarie e Tributi.
- 3) Le società che si trovano nell'impossibilità di rispettare gli indirizzi contenuti nei rispettivi budget e piani industriali adottano motivato atto che sottopongono tempestivamente al *Comitato di Controllo*, per gli eventuali adempimenti di competenza.

Articolo 7 – Controllo di efficienza/efficacia

- 1) Il controllo di efficienza/efficacia si esplica in fase:
 - a) *preventiva*, in sede di proposta per la definizione degli obiettivi di DUP, dei contratti di servizio e delle carte dei servizi delle società partecipate soggette al controllo
 - b) *concomitante*, sia attraverso la predisposizione e l'analisi dei report periodici, riferiti al primo semestre, in cui è illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati alle partecipate – corredato dalle eventuali cause di scostamento e dalle conseguenti proposte di correttivi - sia con la predisposizione e l'analisi dei report semestrali attinenti al monitoraggio del rispetto degli standard quantitativi e qualitativi, previsti nel contesto dei contratti di servizio e delle carte dei servizi delle società partecipate soggette al controllo
 - c) *consuntiva*, a fine esercizio, sia con la verifica del grado di attuazione degli obiettivi assegnati alle partecipate, sia con la valutazione dei predetti standard quantitativi e qualitativi e delle analisi del grado di soddisfazione dell'utenza (*customer satisfaction*) delle società partecipate soggette al controllo.
- 2) La predetta forma di controllo
 - a) per quel che attiene agli *obiettivi di DUP*, è esercitata dal *Dirigente Responsabile del Gabinetto del Sindaco* che, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvale del supporto tecnico-operativo del personale assegnato al suo Settore e della collaborazione, per quanto di competenza, degli altri componenti del Comitato di Controllo.

- b) per quel che concerne a *contratti di servizio, carte dei servizi, qualità dei servizi*, è esercitata dai Dirigenti competenti per materia che, nell'espletamento delle proprie attività, si avvalgono del supporto tecnico-operativo del personale assegnato ai propri Settori, cui sono attribuite le specifiche funzioni.

Articolo 8 – Controllo sulla gestione

- 1) Il controllo sulla gestione si esplica mediante l'esercizio di funzioni:
 - a) *autorizzative*, che comportano un controllo diretto sulle attività delle società partecipate soggette al controllo, con riferimento a particolari atti (assunzioni di personale, affidamento di incarichi, struttura organizzativa, lavori/servizi/forniture, PTPCT)
 - b) *ispettive*, che comportano un diretto esercizio dell'attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti degli Organi amministrativi delle società partecipate soggette al controllo, mediante richieste di dati, informazioni, notizie e/o di rapporti informativi.
- 2) La gestione delle società partecipate deve ispirarsi a principi di legalità, efficienza, efficacia ed economicità; a tal fine, le società si dotano sia di appositi Regolamenti disciplinanti assunzioni di personale, affidamento di incarichi professionali, definizione della struttura organizzativa, modalità di acquisizione di forniture, servizi e lavori in economia, sia del PTPCT (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza), nel rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità.
- 3) La predetta forma di controllo è esercitata dai Dirigenti competenti per materia, ai cui Settori sono assegnate le specifiche funzioni.

Articolo 9 – Report

- 1) Entro il 31 luglio il *Dirigente responsabile del Gabinetto del Sindaco, coordinatore del Comitato di Controllo* - dopo l'inoltro, per opportuna conoscenza, all'OREF - trasmette alla Giunta comunale le risultanze del monitoraggio sulle società, anche al fine dell'individuazione di eventuali azioni correttive, con riferimento ai succitati report semestrali attinenti:
 - a) all'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale delle società partecipate soggette al controllo
 - b) allo stato di attuazione degli obiettivi assegnati alle partecipate – corredato dalle eventuali cause di scostamento
 - c) all'analisi attinente al monitoraggio del rispetto degli standard quantitativi e qualitativi, previsti nel contesto dei contratti di servizio e delle carte dei servizi delle società partecipate soggette al controllo
 - d) alle proposte per eventuali azioni correttive.
- 2) Le predette risultanze, corredate dalle eventuali azioni correttive adottate dalla Giunta comunale, sono conseguentemente trasmesse dal coordinatore del *Comitato di Controllo* alla Presidenza del Consiglio comunale, per la conoscenza dell'andamento gestionale.

- 3) Al termine di ciascun esercizio, le risultanze finali del controllo de quo sono rappresentate in un'apposita relazione, a cura del *Dirigente responsabile del Gabinetto del Sindaco, coordinatore del Comitato di Controllo*, attinente:
- a) all'analisi di bilancio (situazione economico-finanziaria e patrimoniale) delle società partecipate soggette al controllo
 - b) al grado di attuazione degli obiettivi assegnati alle partecipate – corredato dalle eventuali cause di scostamento
 - c) alla valutazione degli standard quantitativi e qualitativi, previsti nel contesto dei contratti di servizio e delle carte dei servizi delle società partecipate soggette al controllo, nonché del grado di soddisfazione dell'utenza (*customer satisfaction*).
- 4) La predetta relazione, dopo la trasmissione, per opportuna conoscenza, all'OREF, è sottoposta all'esame della Giunta comunale per la conseguente trasmissione al Consiglio comunale, al fine della sua approvazione contestualmente al bilancio consolidato.